



# COMUNE DI CAVIZZANA

Provincia di Trento

COPIA

## Verbale di Deliberazione nr. 24 del Consiglio Comunale

Oggetto: **MODIFICA DELL' ARTICOLO 5 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

L'anno duemilaventitre addì **trentuno** mese di **Luglio** alle ore **22:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

<b>RIZZI GIANNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANGELI TIZIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>BONTEMPELLI MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PADERNO ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI GILDA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI GIORGIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI LUCA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI PIERO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>RUATTI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>RUATTI SILVIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANOLLI SOFIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Rizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri .

**OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER MODIFICA DELL' ARTICOLO 5.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Comune di Cavizzana ha approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 20.12.2019 il vigente Regolamento Edilizio comunale, al fine di adeguare alle disposizioni della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15 («Legge provinciale per il governo del territorio 2015») e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale intervenuto in esecuzione della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19.05.2017 n. 8-61/Leg., il quale ha sostituito il precedente Regolamento edilizio approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 511 di data 07.02.1986 ed il Regolamento per l'applicazione del Contributo di Concessione in ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 15 dd. 27.06.2002.

Richiamata la Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 recante «Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015, la quale ha previsto alcune modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) e delle Commissioni edilizie comunali (CEC), in particolare abrogando il comma 4. dell'art. 9 della L.P. 15/2015, il quale ora prevede che *“La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11.”*

Evidenziato come tale variazione comporta la necessità di dover richiedere sempre il parere alla CEC anche quando è già stato ottenuto il parere della CPC per gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica.

Dato atto come il parere della CEC espresso in presenza del parere della CPC non può contrastare quest'ultimo per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di tutela del paesaggio, ma può esprimersi solo in merito alla conformità urbanistica dell'intervento, elemento che viene già valutato in fase di istruttoria dal competente Ufficio Tecnico comunale.

Verificata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un testo modificato del Regolamento edilizio comunale, che variando l'articolo 5, comma 2 e così escludendo che le pratiche che hanno ottenuto il parere della CPC debbano ottenere il parere della CEC e delegando all'Ufficio Tecnico comunale la conformità urbanistica dell'opera.

Dato atto come detta scelta risponda a principi di maggior efficienza e di economicità del procedimento amministrativo e ciò a vantaggio sia dell'Ente che del cittadino.

Esaminato il testo del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole, Ufficio urbanistica ed edilizia privata con l'intento che sia assunto nei medesimi termini e previsioni da tutti i comuni d'ambito.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali meglio riportati nel verbale della seduta.

Ritenuto pertanto di adottare il nuovo Regolamento con il quale disciplinare la materia edilizia composto di n. 74 articoli e relativa Appendice valutandolo, dopo attenta valutazione, pienamente rispondente alle esigenze e finalità perseguite e quindi degno di essere accolto ed approvato da quest'Assemblea, tenuto conto che lo stesso rispetta le disposizioni normative di settore.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare di data 23 novembre 2006 n. 19 e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 21 agosto 2014 n. 22 e 14 marzo 2016 n. 6.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 8=, contrari n. 0= e astenuti n. 0= su n. 8= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la modifica all'art. 5 comma 2 del vigente "REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE" nella formulazione che, composta di n. 74 articoli ed un Appendice, viene dimesso in atti ed accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di questo Comune in modo che chiunque ne abbia libero accesso e ne possa acquisire piena conoscenza.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli n. 8=, contrari n. 0= e astenuti n. 0= su n. 8= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA DELL' ARTICOLO 5 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 31.07.2023

IL RESPONSABILE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Giorgio Osele -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 31.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Gianni Rizzi

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 03/08/2023 al giorno 14/08/2023.

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione divenuta esecutiva il \_\_\_\_ ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana,

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 31/07/2023

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cavizzana, 01/08/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Giorgio Osele